



Università degli Studi di Udine
Facoltà di Giurisprudenza



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Udine



Approfondimenti

Rivista "Il Foro Friulano"

Nel sito della rivista "Il Foro Friulano" è possibile esaminare vari approfondimenti in materia fallimentare.

Link:

http://www.avvocati.ud.it/foro_friulano.php

Dott. Giuseppe Rebecca - dott. Giuseppe Sperotti: quesito al CTU in materia di revocatoria delle rimesse bancarie.

QUESITO AL CTU IN MATERIA DI REVOCATORIA DELLE RIMESSE BANCARIE
CHECK LIST DEL CURATORE PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE RIMESSE
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DECISIONI IN TEMA DI NUOVA REVOCATORIA
GIUSEPPE REBECCA E GIUSEPPE SPEROTTI

(Tratto dalla rivista on-line www.ilcaso.it)

QUESITO AL CTU IN MATERIA DI REVOCATORIA DELLE RIMESSE BANCARIE
CHECK LIST DEL CURATORE PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE RIMESSE
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DECISIONI IN TEMA DI
NUOVA REVOCATORIA

GIUSEPPE REBECCA E GIUSEPPE SPEROTTI

Quesito in materia di revocatoria delle rimesse bancarie

I punti fondamentali di un quesito dovrebbero riguardare:

- 1) La conoscenza dello stato di insolvenza
- 2) I conti correnti in questione
- 3) Il rientro
- 4) La ricostruzione delle rimesse effettuate
- 5) La consistenza
- 6) La durevolezza
- 7) Il concetto di saldo disponibile
- 8) Il fido (valenza o meno)

Il nuovo quesito per la CTU:

(da valutare se fare riferimento anche al fido)

“... letti gli atti e i documenti prodotti in giudizio, assunte le necessarie informazioni dalle parti e dai terzi:

- ricostruisca analiticamente il CTU le rimesse e i versamenti annotati nei conti correnti n....., intrattenuti tra le parti nel periodo –
- descriva eventuali altre operazioni gestite dalla banca anche se non transitate nei conti di cui sopra;

- analizzi e descriva gli affidamenti in essere.

In particolare il CTU determini le disponibilità esistenti nel conto facendo riferimento al “saldo disponibile”, calcolato secondo i criteri indicati dalla più recente giurisprudenza della Cassazione, antepoendo gli accrediti agli addebiti di pari data.

Determini quindi il CTU, precisando le date e le cifre di riferimento, il c.d. “rientro” ex art. 70 L.F., ovvero la differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dall’esposizione dei conti correnti nei sei mesi antecedenti il fallimento e il saldo finale degli stessi, utilizzando come riferimenti il saldo disponibile come sopra individuato, considerando, in un primo conteggio gli affidamenti in essere e in un secondo conteggio non considerandoli.

Determini inoltre detto rientro anche con riferimento a tutte le posizioni in essere.

Proceda quindi il CTU all’individuazione delle c.d. rimesse che hanno ridotto l’esposizione debitoria in modo consistente e durevole secondo i seguenti parametri: consistenza pari almeno al ...x... % del rientro come sopra definito, e durevolezza (ovvero mantenimento della consistenza) pari ad almeno .. x.. giorni, escludendo le rimesse risultate poi insolte e quelle rappresentate da duplicazioni del medesimo versamento. Anche in questo caso considerando o meno il fido in essere.

Elenchi quindi il CTU, precisando le date delle operazioni e il loro ammontare, le singole rimesse che rispettano i criteri sopradescritti e siano quindi revocabili ai sensi dell’art. 67 III co lett.b) L.F., nonché il loro importo complessivo, indicando per ogni operazione eventualmente revocabile la natura della stessa.

Elenchi inoltre il CTU le operazioni a favore della banca, quali pagamenti rate di mutui e finanziamenti, incassi di crediti, anche se effettuate da terzi, revocabili ai sensi dell’art. 67 II co L.F..

Determini infine il CTU l’importo revocabile, sia senza tener conto della limitazione di cui all’art. 70 l.f., sia tenendone conto.

Fornisca il CTU una descrizione sommaria della situazione finanziaria e patrimoniale della società, come risultante dagli ultimi due bilanci approvati

ante dichiarazione di fallimento, precisando se da tale esame emerga complessivamente uno stato di crisi di liquidità, o comunque di notevole difficoltà finanziaria, tale da far ragionevolmente supporre uno stato di irreversibile dissesto dell'azienda stessa.

Fornisca ogni ulteriore elemento utile al fine del giudizio, tenendo conto delle deduzioni svolte dalle parti.”

Check list del curatore per la revocatoria fallimentare delle rimesse

- 1) verificare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca;
- 2) chiedere alla Centrale Rischi le rilevazioni degli ultimi 3 anni della società;
- 3) fare una analisi degli elaborati, sintetizzando il tutto in grafici;
- 4) per ogni banca: esame dell'e/c dell'ultimo anno, copia affidamenti, copia produzione effetti, documenti in generale
- 5) posto che sia verificata la conoscenza dello stato di insolvenza, calcolare la differenza tra il massimo scoperto e il saldo finale, in base al saldo disponibile (per fallimenti dichiarati dall'1/01/2008) (in presenza di fogli e/o di anticipi export, tenerne conto);
- 6) per fallimenti dichiarati dal 17/03/2005 al 31/12/2007, fare eventualmente lo stesso il conteggio, per avere un riferimento in più;

- 7) posto che ci sia comunque un rientro, accertare l'esistenza di più rimesse che hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione. Fare i conteggi con più opzioni, quanto agli importi: 5% o 10% del rientro o altro,
quanto al tempo: 5 o 10 giorni senza movimenti significativi,
applicando metodo LIFO o FIFO degli accrediti;
- 8) verifica operatività cessione dei crediti (se notificati o meno al debitore ceduto) e anticipi su fatture. Ove si sia in presenza di modalità non consuete, il periodo revocabile diventa di 1 anno.

Segue... Tabella riepilogativa delle decisioni in tema di nuova revocatoria

La revocatoria delle rimesse bancarie – Sentenze

Tabella di Sintesi

	Tribunale di Milano Sentenza del 27/03/2008 n. 3979 estensore Dr Mauro Vitiello	Tribunale di Monza Sentenza del 3/09/2008 estensore Dr.ssa Alida Paluchowski	Tribunale di Milano Sentenza del 25/05/2009 n. 6946 estensore Dr Roberto Craveia	Tribunale di Milano Sentenza del 21/07/2009 estensore Dr Mauro Vitiello	Cassazione Civile Sentenza del 7/10/2010 n. 20834 Rel. Consigliere Dott.ssa Maria Rosaria Cultrera	Tribunale di Udine Sentenza del 24/02/2011 n. 293 estensore Dott.ssa Maria Antonietta Chiriaco
Riferimento al FIDO	Ne va tenuto conto	Irrelevante	Irrelevante	Ne va tenuto conto	Ne va tenuto conto, ma solo per rimesse né consistenti né durevoli	Irrelevante
Saldo da considerare	Non si è pronunciato	Non si è pronunciato	disponibile	Non si è pronunciato	Non si è pronunciato	Non si è pronunciato
Ordine operazioni	Non si è pronunciato	Non si è pronunciato	da estratto conto	Non si è pronunciato	Non si è pronunciato	Non si è pronunciato
Consistenza	10% del rientro	7% del debito	> rimessa media post accredito	10% del rientro	onere della prova della banca	Riferito al debito complessivo
Durevolezza	10 giorni	apprezzabile lasso di tempo	intervallo rimesse consistenti / utilizzo (anche ridotto) > media rimesse consistenti	lasso di tempo variabile	onere della prova della banca	Riferito al debito complessivo
Art. 70 L.F. (rientro)	Limite massimo sempre applicabile	Non si è pronunciato	Non si applica il limite ante 1/01/2008	Limite massimo sempre applicabile	Limite massimo sempre applicabile. Nuova norma di interpretazione autentica differita!	Limite massimo sempre applicabile, e: - riferito a tutti i conti; - onere del conteggio della banca. In caso contrario, revocabilità piena ex art. 67 L.F.

Le altre due sentenze, Brescia 29/04/2008 e Pescara 8/02/2008, trattano aspetti marginali.